

Da: Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 24990/2020

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21 febbraio 2018 il Tribunale di Torino in composizione monocratica – ad esito di giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione ex art. 452, comma 2, cod. proc. pen. del rito direttissimo disposto nei confronti dell'imputato a seguito del suo arresto in flagranza – ha ritenuto responsabile [nome] del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in riferimento alla cessione di 2,2 grammi di *hashish* per il corrispettivo di 10 Euro, condannandolo alla pena di tre mesi di reclusione e 500 Euro di multa.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato, tramite il suo difensore, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio irrogato, ritenuto eccessivo; ha chiesto, pertanto, il riconoscimento di tale attenuante e la sua applicazione sulla pena rideterminata nel minimo edittale.

Con sentenza del 18 ottobre 2018 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione impugnata.

In relazione allo specifico aspetto del riconoscimento dell'attenuante in questione la Corte d'appello, dando atto dell'esistenza di un orientamento contrapposto, ha consapevolmente aderito a quello contrario all'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art 62, n. 4, cod. pen. alla fattispecie di spaccio di stupefacente di cui al comma quinto dell'articolo 73, condividendo l'argomentazione, posta alla base di tale opzione interpretativa, secondo la quale un eventuale riconoscimento dell'attenuante – che si fonda sulla ridotta rilevanza economica della violazione – si risolverebbe in una duplice valutazione dei medesimi elementi già considerati per l'inquadramento del fatto nella citata ipotesi delittuosa, con conseguente indebita duplicazione dei benefici sanzionatori.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 127, 605 cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 62, n. 4, cod. pen..

Dopo aver evidenziato l'esistenza di due diversi orientamenti formati sul tema nella giurisprudenza di legittimità, ha insistito sull'applicabilità dell'attenuante del lucro di speciale tenuità al contestato reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avente ad oggetto una assai ridotta quantità di droga leggera (2,2 grammi di *hashish*) per un corrispettivo di 10 Euro.